

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

RICORSO

PER: MARTINA FEDERICA (c.f. MRTFRC77P57B936X) nata a Casarano (Le) il 17.09.1977, **TROTTO SANDRA** (c.f. TRTSDR77E68L419F) nata a Tricase 28.05.1977, **FRISENDA CHIARA** (c.f. FRSCHR81E56C978U) nata a Copertino (LE) il 16.05.1981, **PERRONE TIZIANA PAOLA** (c.f. PRRTNP68E66L383M) nata a Trepuzzi (LE) 26.05.1968, **BOELLIS GIOVANNA** (c.f. BLLGNN83T42D862C) nata a Galatina (LE) il 2.12.1983, **CALABRO VALERIA** (c.f. CLBVL76C68D862O,) nata a Galatina (LE) il 28.03.1976, **TAFURO ALESSANDRA** (c.f. TFRLSN73L65E506I) nata a Lecce il 25.07.1973, **FUMAROLA MARIAGRAZIA ADDOLORATA** (c.f. FMRMGR64C68H793K) nata a San Cesario di Lecce (LE) il 28.03.1964, **POLETI' AMELIA CARMELA** (c.f. PLTMCR61L55L383D) nata a Trepuzzi (LE) il 15.07.1961, **BRUNO MARIA ANNITA** (c.f. BRNMNN73R54E815F) nata a Maglie il 14.10.1973, **DE MATTEIS ANNALISA** (c.f. DMTNLS81R48B506S) nata a Campi Salentina (LE) l'8.10.1981, **COCCIOLO SARA NICOLETTA** (c.f. CCCSNC82E65D952F) nata a Gazzaniga (BG) il 25.05.1982, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simona Manca (c.f. MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/1815193-4 pec: manca.simona@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trepuzzi alla Piazza Municipio n. 6, come da mandato in calce al presente atto.

Ricorrenti

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via Rubichi.

NONCHÉ CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA

DI LECCE, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via Rubichi.

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI: MASTRIA MARIA GRAZIA e TRAMACERE LUCIA

Controinteressati

PER

**L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE ANCHE
MEDIANTE *DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE* AI SENSI
DELL'ART. 56 CPA**

- 1) Dell'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPLE/0012447 del 12.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s. 2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Lecce, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi alleggeranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.
- 2) Del provvedimento prot. **AOOUSPLE/0012762 del 16.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno,

nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021.

- 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.

FATTI

I fatti a base del ricorso sono complessi e dunque, per rendere più facile la loro lettura, verranno divisi in due parti.

La prima racconta la vicenda specifica in cui sono stati coinvolti i ricorrenti, la seconda l'antefatto alla base della vicenda.

I

I ricorrenti sono diplomati all'Istituto Magistrale entro l'a.s. 2001/2002 e lavorano con contratti a tempo determinato nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e/o di sostegno.

Essi insegnano come precari da anni in quanto inseriti con riserva - per via di un ricorso pendente al TAR del Lazio - nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria della provincia di Lecce.

L'inserimento con riserva nelle predette graduatorie – come è ovvio - ha sempre permesso loro, in tutti questi anni, di essere destinatari di incarichi di supplenza (anche di durata annuale) maturando così punteggio e professionalità.

Quest'anno l'Ambito Territoriale di Lecce, ha cambiato inspiegabilmente orientamento.

Per quest'anno scolastico l'Ambito Territoriale di Lecce **con nota prot. n. 12447 del 12.09.2020** ha pubblicato l'avviso di convocazione per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria (posto comune e di sostegno) per il conferimento dei contratti a tempo determinato (**allegato n. 1**). L'avviso riportava l'elenco degli aspiranti inseriti in GAE, nonché le istruzioni generali per l'accettazione della nomina e la scelta delle sedi. I ricorrenti, collocati in posizione utile ciascuno nella

graduatoria di appartenenza, sono stati convocati, ma contrariamente agli altri anni non hanno ottenuto alcun incarico.

L'ufficio territoriale di Lecce del MIUR infatti – inaspettatamente – ha inserito nell'avviso di convocazione una singolare formula “di selezione” dei candidati: possono accettare l'incarico solo quei docenti inseriti in GAE con riserva il cui provvedimento giurisdizionale (che ha consentito l'inserimento in GAE) riporti l'espressione ad **“ogni effetto di legge” o formula equivalente** (v. allegato 1).

Nell'avviso di convocazione alla pag. 8 si legge *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato condizionato all'esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi allegheranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l'inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l'incarico”*.

I ricorrenti nel leggere l'avviso di convocazione sono rimasti chiaramente increduli e sgomenti, anche perché, **con lo stesso provvedimento giurisdizionale, l'anno scorso e gli altri anni hanno ottenuto l'incarico annuale; anzi qualche insegnante ha ottenuto anche il ruolo, condizionato naturalmente all'esito del giudizio di merito.** Essi però, convinti di avere diritto all'assegnazione degli incarichi, hanno comunque partecipato alle operazioni di nomina – accedendo alla piattaforma telematica – e procedendo così alla scelta delle sedi, ma naturalmente le loro istanze non sono state prese in considerazione. Attualmente l'Ufficio sta procedendo a riconvocare insegnanti dopo di loro in GAE, sempre con la stessa formula.

Ed infatti, nell'**avviso prot. n. 12762 del 16.09.2020** con cui l'AT di Lecce ha pubblicato gli esiti delle convocazioni i ricorrenti non risultano destinatari di alcun contratto! (**allegato n. 2**)

Gli insegnanti in questione dunque - dopo tanti anni di insegnamento nella scuola - si sono ritrovati disoccupati.

II

I ricorrenti hanno come titolo di studio un diploma magistrale conseguito prima del 2001/02. Nella vicenda questo è un aspetto importante.

E per questo motivo, prima di passare ai motivi di diritto del ricorso, è opportuno fare un breve *focus* sui fatti che hanno interessato i diplomati magistrale negli ultimi anni.

L'Istituto Magistrale, per moltissimi anni, prima dell'istituzione del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ha formato gli insegnanti della scuola dell'infanzia (già materna) e primaria (già elementare).

Ed infatti, il titolo di studio conseguito dagli allievi degli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'Infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentale dell'istituto magistrale (per la scuola Primaria), **è abilitante, secondo l'art. 3 R.D. 06.05.1923 n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16.04.94 n.297 (T.U. Istruzione).**

Nonostante ciò, però, gli insegnanti in possesso di detto titolo non hanno mai avuto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie provinciali, prima permanenti ed ora ad esaurimento, che consentono l'accesso ai ruoli dei docenti, e questo perché il MIUR ha sempre ignorato il precetto normativo.

Invero, nessuna legge o decreto relativo all'inserimento dei docenti in dette graduatorie, e al loro aggiornamento, ha mai contemplato l'ingresso dei diplomati magistrale nelle stesse.

Ed è per questo motivo che nel 2011 un gruppo di insegnanti in possesso del diploma magistrale ha impugnato i decreti di inserimento e aggiornamento delle graduatorie, il D.M. n. 44 del 12.05.2011 (di aggiornamento delle GAE) e il D.M. n. 62 del 13.07.2011 (di aggiornamento delle graduatorie di Istituto), nella parte in cui non consentivano l'inserimento nelle graduatorie dei diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 in quanto abilitati.

Il ricorso, con D.P.R. del 25.03.2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.05.2014, è stato in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto ed in parte accolto, secondo quanto previsto nella motivazione del parere espresso dal Consiglio di Stato n. 4929/2012 ad esso allegato.

È stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, circa la censura di illegittimità della normativa relativa all'inserimento nelle GAE, ma è stata accolta la censura del D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito entro l'anno 2001/2002 la c.d. abilitazione magistrale.

In sostanza, la grande novità del parere del Consiglio di Stato è stata quella di sancire che il diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 è da considerarsi abilitante a tutti gli effetti.

Il parere prima, ed il D.P.R. del 25.02.2014 che lo ha recepito poi, hanno però lasciato la questione relativa al diritto dei diplomati magistrale in sospeso per ciò che riguardava l'inserimento nelle GAE.

Il tema è stato invece definitivamente chiarito dalla **sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015** che non solo ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale, ma ha altresì annullato il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE, nella parte in cui non consente l'iscrizione nelle GAE ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'annoscolastico 2001/2002.

Anche dopo tale riconoscimento, il MIUR non ha emanato alcun provvedimento per consentire l'inserimento in GAE dei diplomati magistrale e i ricorrenti, avendo certezza del loro diritto, sono stati costretti a presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Lecce per la Scuola primaria e dell'Infanzia tramite raccomandata a.r..

È inutile dire che essi non sono stati inclusi, né hanno ricevuto alcuna risposta in riscontro.

Pertanto, in data 30.06.2015, il MIUR ha emanato una circolare con la quale ha dato istruzioni agli Uffici territoriali, stabilendo di inserire in GAE a titolo

definitivo tutti coloro che sono stati già destinatari di una sentenza o di un'ordinanza cautelare che riconoscesse il loro diritto e, con riserva, tutti coloro che hanno iniziato un contenzioso per gli stessi motivi.

Da allora – comunque – nulla si è mosso per i diplomati magistrale, finché, in data **16.02.2016, il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR ha emanato il Decreto n. 89 con il quale, all'art. 2** ha previsto che: *“I soggetti che hanno acquisito il titolo di abilitazione per la scuola dell'Infanzia e Primaria (...) entro il 1° febbraio 2016 possono chiedere l'inserimento nella II fascia delle relative graduatorie di Istituto e sono collocati in un ulteriore elenco aggiuntivo alla graduatoria di inizio triennio ordinata secondo la finestra semestrale di riferimento”*.

Il MIUR, dunque, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, ha previsto l'inserimento dei diplomati all'Istituto Magistrale nelle Graduatorie di Istituto, ma non anche quello nelle GAE.

Ebbene, **i ricorrenti, come migliaia di altri colleghi, nel 2016 hanno proposto istanza di inserimento nelle GAE**, ma sono state loro rigettate per i motivi innanzi detti.

Per questi motivi, gli odierni ricorrenti hanno proposto dinanzi al TAR del Lazio, Sez. di Roma, i ricorsi iscritti ai N.R.G. 5599/2016 e 10181/2016.

Il TAR del Lazio, Sez. III *Bis* di Roma, ha accolto l'istanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati e ha disposto con Ordinanza **l'inserimento dei ricorrenti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento**. E così i ricorrenti sono stati inseriti nelle GAE di Lecce, dove avevano fatto richiesta.

Da allora essi sono in GAE con la riserva T e lavorano con contratti a tempo determinato. Alcuni di essi sono stati anche assunti in ruolo con clausola risolutiva espressa condizionata all'esito finale del giudizio di cui si dirà.

A questo punto però è successo qualcosa che ha sconvolto il quadro delle aspettative di migliaia di diplomati magistrale. In data 15 novembre 2017 l'ADUNANZA

PLENARIA del Consiglio di Stato, con sentenza n. 11 del 15 novembre 2017, pubblicata il 20 novembre 2017, ha stabilito che: *“i diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 conservano il proprio valore legale di titolo di studio e consentono (senza necessità di conseguire anche il diploma di laurea) di partecipare all’abilitazione all’insegnamento ex art. 9, comma 2, della legge n. 444/1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare. Ciò implica che il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso, come si è chiarito, di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l’a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore. In tal modo, la richiamata disciplina transitoria ha mostrato di tenere in debito conto la posizione di chi avesse conseguito il titolo del diploma magistrale precedentemente alla riforma operata con la legge 19 novembre 1990, n. 341 e non fosse già immesso in ruolo alla data di entrata in vigore del d.m. 10 marzo 1997, consentendogli la partecipazione a procedure selettive riservate ai fini del conseguimento di un titolo idoneo a consentire l’iscrizione nelle graduatorie. In definitiva, quindi, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197 del D.lgs. 297/1994, e d.P.R. 323/1998, non ha mai costituito titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall’art. 401 D.lgs. 297/1994, essendo, invece, previsto a tale fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell’art. 402 D.lgs. 297/1994).*

E’ inutile dire che il predetto pronunciamento ha generato una deflagrazione nel contesto scuola primaria e dell’infanzia. Migliaia di insegnanti precari, già inseriti nelle graduatorie provinciali e di istituto, da un momento all’altro, hanno visto il

futuro nero. E per il MIUR la “questione diplomati magistrale”, è diventata una questione sociale, oltre che giuridica, a cui trovare una soluzione.

A seguito del predetto pronunciamento, nel dicembre 2017, il TAR del Lazio - con sentenze *ex art. 60 c.p.a.* - si pronunciava sul merito dei ricorsi dei ricorrenti, e li respingeva.

Le predette sentenze del T.A.R. del Lazio sez. di Roma – sez. III bis n. 606/2018 e 273/2018 sono state tuttavia appellate dinanzi al Consiglio di Stato ed **i giudizi sono ancora pendenti con i N.R.G. 5358/2018 e 5360/2018.**

In virtù dell'appello al Consiglio di Stato i ricorrenti hanno dunque mantenuto la loro posizione con riserva in graduatoria.

Come si vedrà meglio nella parte in diritto, anche l'ultimo provvedimento normativo di aggiornamento delle GAE, il **D.M. n. 374 del 24.04.2019 - “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra”**, all'art. 6, prevede:

“1. **Devono** chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:

a) *coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;*

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesime o avverso le propedeutiche procedure abilitanti, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 8”.

Ebbene, nonostante la chiara volontà del Miur di voler tenere in GAE i diplomati magistrale con giudizi ancora pendenti, l'A.T. di Lecce, nella stessa data della pubblicazione, da parte del MIUR, del D.M. n. 374/2019, il 24 aprile, ha emanato un decreto con cui ha disposto la cancellazione dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento.

Lo stesso giorno dunque, la stessa amministrazione, il MIUR, ha emanato due provvedimenti di segno opposto: il Ministro ha previsto la permanenza in GAE e l'aggiornamento delle posizioni di tutti coloro che sono in GAE con riserva e hanno un ricorso pendente, e il Dirigente dell'AT di Lecce ha disposto la cancellazione definitiva dalle GAE.

A questo punto i ricorrenti **hanno proposto innanzi al TAR Puglia – sezione di Lecce i ricorsi iscritti con RGN. 1154/2019 e 924/2019** con i quali hanno chiesto l'annullamento del decreto con cui l'AT di Lecce aveva disposto il loro depennamento dalle GAE della scuola dell'infanzia e primaria, nonché di tutti i provvedimenti con cui erano state apportate integrazioni alle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui non contemplavano il nominativo dei ricorrenti.

I predetti ricorsi sono stati accolti con la sentenza n. 1954/2019 dell'11.12.2019 e con la sentenza n. 616/2020 del 15.06.2020 (allegati nn. 3 e 4).

Con i citati provvedimenti codesto ecc.mo Collegio ha ordinato all'amministrazione scolastica di mantenere in graduatoria, con riserva, tutti i docenti la cui situazione non sia definita dall'autorità del giudicato. Secondo il Tribunale amministrativo, il D.M. n. 374/2019 nella parte in cui non consente l'aggiornamento delle graduatorie a quei soggetti che hanno ricevuto “sentenze di merito sfavorevoli” si riferisce alle sole situazioni coperte da giudicato; per converso **tutti i docenti la cui situazione non sia ancora definita dall'autorità del giudicato devono continuare ad essere in graduatoria.**

L'Ambito Territoriale di Lecce in esecuzione delle citate sentenze ha effettivamente inserito i ricorrenti nelle predette GAE, salvo però ridurre il suddetto inserimento ad un mero dato formale e cartolare. Peraltro, altri Ambiti Territoriali del MIUR hanno avuto un diverso comportamento e non hanno posto alcuna limitazione ai c.d. riservisti (si veda in allegato 6 le convocazioni degli A.T. di Foggia e Taranto).

Nella convocazione pubblicata con la nota del 12 settembre 2020 infatti, i ricorrenti risultando in posizione utile in graduatoria, sono stati convocati ma poi sono stati

esclusi dal conferimento delle supplenze, come se nelle graduatorie non fossero presenti!

La loro presenza in elenco è dunque illegittimamente ignorata. E ciò, nonostante **l'inserimento in graduatoria attribuisca di per sé la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato secondo la disponibilità di cattedre e la posizione in graduatoria (v. a mero titolo esemplificativo T.A.R. Lazio sezione VI sent. N. 7104/2016, C.d.S. ord. Nn. 5219/2015 e 10847/2015).**

I ricorrenti, pertanto, in virtù dell'inserimento con riserva nelle GAE della scuola dell'infanzia e primaria, hanno diritto ad ottenere contratti a tempo determinato.

Se l'amministrazione non avesse apposto sulla convocazione quella clausola i docenti, avrebbero stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale, in quanto, come si può accertare dagli esiti delle convocazioni hanno ricevuto il conferimento dell'incarico, colleghi che avevano una posizione inferiore in graduatoria rispetto a quella dei ricorrenti.

Tutto ciò premesso risulta evidente, anche all'uomo della strada, come i provvedimenti impugnati siano aberranti e presentino diversi profili di illegittimità che è arrivato il momento di analizzare.

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NOTA MINISTERIALE N. 26841 DEL 5.09.2020 e del D.M. N. 374/2019. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAZIONALITÀ, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL GIUDICATO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

A)

Nell'analisi dei fatti è contenuta l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della “questione diplomati magistrale” e, già dalla semplice lettura di essi, è agevole comprendere come i ricorrenti abbiano subito un provvedimento illegittimo, ingiustificato e fortemente sperequativo rispetto ai colleghi che, nella stessa situazione (inseriti in GAE con riserva) continueranno a lavorare con contratti a tempo determinato e indeterminato da parte del MIUR.

Tuttavia, è d'obbligo, oltre che opportuno, approfondire alcuni aspetti normativi e giuridici della vicenda.

Inevitabilmente nell'analisi si incorrerà in concetti già toccati nella parte in fatto, e – pur essendo necessario – si chiede pazienza al Collegio nel leggere di una vicenda che ha avuto inizio molti anni fa e che è diventata di allarme sociale poiché è coinvolto il futuro di migliaia di famiglie italiane.

Preliminarmente, è bene avere un'idea precisa di ciò che sono le GAE (graduatorie ad esaurimento) provinciali.

La **legge n. 124/99** ha previsto un **doppio canale di reclutamento dei docenti**, uno riservato agli idonei dell'ultimo **concorso a cattedra** inseriti in una graduatoria di merito cristallizzata, ed uno riservato ai docenti in possesso di abilitazione da inserire in una **graduatoria permanente** (antesignana della graduatoria ad esaurimento) dinamica da aggiornare, inizialmente ogni anno, e valida anche per il conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

Nel 1999-2001 si sono abilitati quasi 200.000 docenti, grazie alle abilitazioni conseguite al termine dei corsi riservati, alle idoneità conseguite al concorso a cattedra e all'esame di abilitazione conseguito dagli abilitati del I ciclo SSIS. Nel frattempo infatti sono state istituite le SSIS, e cioè dei percorsi universitari al termine dei quali gli aspiranti docenti conseguivano l'abilitazione all'insegnamento. **Nessuno, in quegli anni, considerava il diploma magistrale come titolo abilitante.**

Il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti è avvenuto nel febbraio 2002, quando si sono abilitati docenti con il I ed il II ciclo SSIS.

La legge n. 143/04 ha stabilito che le graduatorie permanenti si sarebbero aggiornate ogni due anni.

La **legge 296/06** (legge finanziaria 2007), con l'art.1, comma 605, ha **sancito la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento**, quindi in graduatorie "bloccate" ai nuovi ingressi e con la possibilità di aggiornamento del solo punteggio dei docenti già inseriti (e la possibilità per gli stessi di cambiare provincia) ogni due anni. La legge 106/11 ha poi portato l'aggiornamento a tre anni, cadenza ancora in vigore (anche se per quelle del 2014-2017 vi è stata una proroga di due anni).

Bloccare le graduatorie ha significato cristallizzarle ed attendere il lento esaurimento delle stesse.

I decreti di aggiornamento delle GAE che si sono susseguiti dall'istituzione delle SSIS ad oggi sono: D.M. n. 146/00, D.M. 19.03.01, D.D.G. 12.02.2002, D.D.G. 17.04.03, D.D.G. 21.04.04, D.D.G. 31.03.2005, D.D.G. 16.03.07, D.M. n. 42 dell'08.04.09, D.M. 12.05.11 n. 44, D.M. n. 235 del 01.04.2014.

Nel 2017 e 2018 non sono stati emanati decreti di aggiornamento; vi sono state delle proroghe, fino al D.M. n. 374 del 24.04.2019, di cui si è detto e si dirà più innanzi.

Da 5 anni dunque le graduatorie ad esaurimento non venivano aggiornate.

In data 24.04.2019 il MIUR ha emanato il D.M. n. 374 che ha imposto agli uffici territoriali del MIUR di tenere in GAE con riserva coloro che avessero giudizi pendenti.

Nonostante ciò i ricorrenti sono stati depennati pur avendo **giudizi pendenti al Consiglio di Stato con R.G.N. 5358/2018 e 5360/2018**.

A questa discriminazione ha posto rimedio codesto ecc.mo Tribunale, il quale **con le sentenze nn. 1954/2019 e 616/2020 ha obbligato l'amministrazione a mantenere in graduatoria, con riserva, i ricorrenti**.

Le predette sentenze sono state correttamente eseguite dall'amministrazione scolastica provinciale, tanto è vero che tutti i ricorrenti risultavano inseriti con riserva

nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria pubblicate con **decreto prot. n. 9859 del 4.08.2020** dall'AT di Lecce.

Tuttavia, secondo una propria arbitraria interpretazione delle statuizioni del Giudice Amministrativo e della normativa innanzi approfondita, l'Ambito Territoriale competente ha sì inserito con riserva i ricorrenti nelle GAE della provincia di Lecce, ma ha inspiegabilmente limitato tale inclusione al solo dato formale della loro presenza in GAE, escludendoli dai contratti a tempo determinato.

Non vi è chi non veda l'iniquità, prima ancora che l'illegittimità, di tale comportamento che non solo arreca un grave danno, economico e professionale ai ricorrenti, ma che si pone in palese contrasto con due norme: **l'art. 21 septies della legge n. 241/1990** e la **nota ministeriale n. 26841 del 5.09.2020** recante "*Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2020/21*" (allegato n. 5). Analizziamole entrambe.

L'art. 21 septies della legge n. 241/1990 così recita: "*E' nullo il provvedimento amministrativo che (...) è stato adottato in violazione o elusione del giudicato*".

Ebbene, non v'è chi non veda come il provvedimento amministrativo che esclude le ricorrenti dalle supplenze annuali violi il giudicato delle sentenze del T.A.R. di Lecce **n. 1954/2019 dell'11.12.2019 e n. 616/2020 del 15.06.2020** (allegati nn. 3 e 4).

I provvedimenti amministrativi, infatti, prevedono l'annullamento dei provvedimenti di cancellazione dalle GAE dei ricorrenti e sanciscono il loro diritto a permanere nelle predette graduatorie con riserva, ma la permanenza in graduatoria con riserva prevede degli effetti; non può essere un dato solo formale.

L'essere in GAE con riserva significa che il docente deve essere nominato a tempo determinato o indeterminato (asseconda del diritto che genera la sua posizione in graduatoria) con condizione risolutiva espressa legata all'esito del giudizio di merito.

Peraltro, l'AT di Lecce e tutti gli altri ambiti d'Italia hanno sempre operato in questo modo. Solo quest'anno quello di Lecce ha deciso di escludere i ricorrenti che non avessero scritto sul provvedimento giurisdizionale *“ad ogni effetto di legge”*.

Questa formula ci lascia stupiti. Cosa vuol dire? Le ordinanze cautelari e le sentenze dei giudici non valgono già di per sé *“ad ogni effetto di legge”*? C'è forse qualche effetto non coperto? E' ovvio che dall'inserimento con riserva derivino tutti gli effetti di legge, altrimenti gli insegnanti perché lo avrebbero richiesto, e la normativa scolastica perché lo avrebbe previsto? Solo per vedere un nome in un elenco?

Le ricorrenti sono state reinserite in GAE per essere nominate a tempo determinato o indeterminato, e quindi per avere la possibilità di **LAVORARE!**

E d'altra parte a questa formula di selezione hanno pensato solo gli Ambiti Territoriali di Lecce e Brindisi, perché gli altri ambiti territoriali della stessa Puglia non l'hanno utilizzata (si vedano gli avvisi di convocazione di Taranto e di Foggia – **allegato n. 6**). Evidentemente non vi era nemmeno un'indicazione in tal senso dell'Ufficio Scolastico Regionale, che peraltro sarebbe stata illegittima, data la nota del MIUR n. 26841 del 5.09.2020 che adesso andiamo ad analizzare

* * *

Con la **Nota prot. n. 26841 del 5.09.2020** il Ministero dell'Istruzione, per l'a.s. 2020/2021, ha dettato i criteri e le regole che gli Uffici Scolastici periferici devono seguire nel conferimento delle supplenze.

Il caso di specie è regolato dal paragrafo dedicato alle **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO** il quale al terzo capoverso prevede che **“In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione”**.

Dal dettato normativo – estremamente chiaro – si giunge a una duplice conclusione:

- a) i docenti inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali (e tali sono le GAE) possono, come è ovvio che sia, stipulare contratti a tempo determinato;
- b) i predetti contratti devono contenere una clausola risolutiva.

Orbene, alla luce delle istruzioni ministeriali in materia di supplenze emerge in maniera ancora più evidente l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, la quale arbitrariamente e in violazione delle indicazioni fornite dal Ministero, ha deciso di limitare il conferimento delle supplenze a quei soli docenti destinatari di un provvedimento cautelare che riporta la dicitura "ogni effetto di legge" o formula equivalente.

Peccato però che nessuna previsione di tal genere sia stata prevista dal Ministero dell'Istruzione! Essa, si ripete è stata frutto di una scelta arbitraria dell'amministrazione locale!

Sembra quasi che l'amministrazione scolastica provinciale abbia voluto superare le sentenze di codesto ecc.mo TAR che ha imposto l'inserimento in GAE con riserva dei ricorrenti, emanando dei nuovi atti reiterativi degli stessi vizi (degli atti impugnati nei precedenti giudizi) e lesivi degli interessi dei ricorrenti. Nella fattispecie in esame la P.A. ha pregiudicato ulteriormente l'interesse degli insegnanti, nei termini in cui era stato giurisdizionalmente soddisfatto.

A seguito delle sentenze n. 1954/2019 e n. 616/2020 del T.A.R. Lecce i ricorrenti sono stati inseriti in graduatoria con riserva; essi quindi a buon diritto si aspettavano, risultando in posizione utile, di essere convocati e di ottenere l'assegnazione degli incarichi.

Ma ciò come più volte detto non è accaduto!
Tutti i principi surrichiamati non possono soffrire eccezioni sol perché, nella fattispecie, i ricorrenti hanno potuto beneficiare dell'ingresso in GAE "con riserva"! **L'ammissione con riserva nelle GAE vale di per sé a tutti gli effetti e dà diritto sia all'assunzione a tempo determinato che a tempo indeterminato.**

Nel caso di specie, invece, l'illegittimo e arbitrario operato dell'Amministrazione convenuta sta compromettendo gravemente le legittime aspettative professionali dei docenti, che si ritrovano precari e disoccupati.

Ai ricorrenti, come detto, pur risultando in posizione utile in graduatoria, non è stato assegnato alcun incarico di docenza, sebbene essi siano inseriti nelle GAE della scuola dell'infanzia e primaria. Questa assurda situazione non solo pregiudica ogni loro *chance* lavorativa attuale lasciandoli disoccupati, ma non consente loro nemmeno la possibilità di maturare punteggio e dunque migliorare la posizione in graduatoria.

E' di palmare evidenza come l'Ufficio scolastico abbia agito in termini diametralmente opposti rispetto alle istruzioni ministeriali.

B)

I provvedimenti impugnati violano apertamente anche il principio costituzionale di gerarchia delle fonti.

I provvedimenti prot. n. 12447 del 12.09.2020 e prot. n. 12762 del 16.09.2020 del Dirigente dell'Ambito Territoriale di Lecce costituiscono sicuramente – giusta la gerarchia delle fonti – dei provvedimenti di rango inferiore, che non possono regolare la materia in contrasto con quanto stabilito da fonti di rango superiore, nella fattispecie una nota ministeriale, né aggiungere condizioni non contemplate dalla legislazione che comportino compressione del diritto dei destinatari ulteriore rispetto a quelle indicate.

È stato ampiamente dimostrato, anche qui senza che sul punto sia intervenuta alcuna modifica normativa, come i provvedimenti impugnati abbiano illegittimamente previsto esclusioni che non trovano né riscontro, né giustificazione nell'assetto normativo primario e non possono essere prese in considerazione perché l'applicazione di esse da parte dell'Amministrazione dell'Istruzione violerebbe la gerarchia delle fonti.

La condizione dunque posta arbitrariamente dall'Ambito territoriale di Lecce, implicante il mancato conferimento degli incarichi ai docenti inseriti con riserva che non hanno sul provvedimento giurisdizionale la dicitura "ogni effetto di legge", è frutto di un'interpretazione illegittima che non trova alcun appiglio normativo e contrasta con i canoni interpretativi dettati dall'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette "Preleggi" al codice civile) secondo i quali, come è noto, *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"*.

Tali profili di illegittimità consentono agevolmente di ritenere che il diritto dei ricorrenti a permanere in GAE e a ricevere contratti di lavoro sia stato ingiustamente negato ed immotivatamente ed illegittimamente compresso ed annullato dall'Amministrazione.

A ciò si aggiunga che il comportamento dell'USP di Lecce ha creato una ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove si consideri che ai ricorrenti è stata preclusa la possibilità di ricevere incarichi di supplenza a differenza di moltissimi altri colleghi che, nella stessa situazione, continuano a permanere con riserva nelle predette graduatorie e soprattutto a lavorare.

C)

Peraltro, non va sottaciuto il legittimo affidamento dei ricorrenti che l'Amministrazione scolastica ha mortificato con il proprio comportamento.

Anche la Cassazione ha di recente affermato la necessità di tutelare il legittimo affidamento poiché preciso vincolo ermeneutico per l'interprete ed espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede.

Questo è, peraltro, ciò che la giurisprudenza comunitaria in numerosi pronunciamenti ha qualificato come la situazione di vantaggio, assicurata ad un privato da uno specifico atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere

rimossa salvo che ciò non sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico e fermo restando, in ogni caso, il diritto all'indennizzo della posizione acquisita.

D'altro canto, l'esigenza di un sempre più efficiente rapporto tra cittadini e P.A. ha indotto la giurisprudenza amministrativa a privilegiare le aspettative legittimamente ingenerate nel privato, aspettative che non possono essere sacrificate in ragione di motivi di interesse pubblico.

Dall'exkursus normativo su esposto, peraltro, si ricava chiaramente la volontà del legislatore di tutelare la posizione dei ricorrenti e di tutti color che si trovano nella loro identica posizione.

Il D.M. n. 374 del 24.04.2019 di aggiornamento delle GAE e le istruzioni ministeriali emanate in materia di supplenze sono solo gli ultimi provvedimenti che tutelano le posizioni dei diplomati magistrale ante 2001/2002 inseriti in GAE con riserva, tuttavia i provvedimenti impugnati vanno in direzione diametralmente opposta ad essi.

Anche sotto questo profilo essi sono illegittimi.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Il *fumus boni juris* del presente ricorso emerge dalle considerazioni fin qui rassegnate.

Quanto al *periculum in mora*, i ricorrenti stanno già subendo un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Tutti i ricorrenti, risultando ai primissimi posti delle graduatorie di appartenenza, sono stati convocati, poiché però il loro provvedimento giurisdizionale non riportava la clausola arbitrariamente imposta dall'AT di Lecce, non hanno ottenuto alcun incarico.

Essi invece, leggendo le graduatorie pubblicate ad agosto, erano convinti che anche per quest'anno avrebbero ottenuto dei contratti annuali proprio perché si erano collocati ai primi posti delle GAE. Inaspettatamente dunque, nel giro di un mese sono

passati dall'avere la certezza di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale all'essere del tutto privi di occupazione!

Il 24 settembre inizieranno le lezioni e i ricorrenti, che avevano diritto alla supplenza, saranno costretti a rimanere a casa e al loro posto entreranno in aula docenti in posizione peggiore in graduatoria ed infatti, non avendo nominato le ricorrenti per i noti motivi, l'AT di Lecce sta in questi giorni scorrendo le graduatorie per nominare altri insegnanti dopo di loro in GAE.

È dunque del tutto evidente che l'ingiustificabile, prima ancora che illegittimo, operato della amministrazione resistente sta cagionando e cagionerà evidenti e non riparabili danni in termini di perdita di *chances* di natura personale, professionale ed economica: i ricorrenti non potranno attendere la definizione del giudizio di merito per vedere tutelati i propri diritti e legittimi interessi.

Le GAE sono infatti elenchi a cui gli Uffici Scolastici attingono, durante tutto l'anno scolastico, per le assunzioni in ruolo e per il conferimento di incarichi, anche di durata annuale: nel caso dei ricorrenti abbiamo visto come l'ufficio scolastico provinciale abbia provveduto alla loro convocazione ai fini dell'assegnazione di un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto.

Si confida dunque che, anche dato l'evidente *fumus* di fondatezza dei motivi di impugnazione fin qui accennati, codesto Ill.mo TAR vorrà concedere il provvedimento cautelare richiesto.

Alla luce di quanto innanzi i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

Che codesto ill.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, previa sospensione, anche mediante *decreto inaudita altera parte*:

- 1) l'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPLE/0012447 del 12.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s.

2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Lecce, nella parte in cui recita *“In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato all’esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi alleggeranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l’inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l’incarico”*.

- 2) Il provvedimento prot. **AOOUSPLE/0012762 del 16.09.2020** con cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell'elenco degli assunti a tempo determinato per l'a.s. 2020/2021.
- 3) Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio in materia di pubblico impiego è soggetto a C.U. nella misura fissata ex lege in € 325,00.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Nota prot. n. 12447 del 12.09.2020 dell'AT di Lecce.
- 2) Nota prot. n. 12762 del 16.09.2020 dell'At di Lecce.
- 3) Sentenza n. 1954/2019 dell'11.12.2019 TAR Puglia – sez. Lecce.
- 4) Sentenza n. 616/2020 del 15.06.2020 TAR Puglia – sez. Lecce.

5) Nota prot. n. 26841 del 5.09.2020 del Ministero dell'Istruzione.

6) Avvisi di convocazione degli Ambiti Territoriali di Taranto e Foggia.

Il sottoscritto procuratore dichiara che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio dall'Ufficio postale di Lecce sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 20 settembre 2020

Avv. Simona Manca

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE

Istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati
mediante *decreto inaudita altera parte* ex art. 56 cpa

PER: MARTINA FEDERICA (c.f. MRTFRC77P57B936X) nata a Casarano (Le) il 17.09.1977, **TROTTO SANDRA** (c.f. TRTSDR77E68L419F) nata a Tricase 28.05.1977, **FRISENDA CHIARA** (c.f. FRSCR81E56C978U) nata a Copertino (LE) il 16.05.1981, **PERRONE TIZIANA PAOLA** (c.f. PRRTNP68E66L383M) nata a Trepuzzi (LE) 26.05.1968, **BOELLIS GIOVANNA** (c.f. BLLGNN83T42D862C) nata a Galatina (LE) il 2.12.1983, **CALABRO VALERIA** (c.f. CLBVL76C68D862O,) nata a Galatina (LE) il 28.03.1976, **TAFURO ALESSANDRA** (c.f. TFRLSN73L65E506I) nata a Lecce il 25.07.1973, **FUMAROLA MARIAGRAZIA ADDOLORATA** (c.f. FMRMGR64C68H793K) nata a San Cesario di Lecce (LE) il 28.03.1964, **POLETI' AMELIA CARMELA** (c.f. PLTMCR61L55L383D) nata a Trepuzzi (LE) il 15.07.1961, **BRUNO MARIA ANNITA** (c.f. BRNMNN73R54E815F) nata a Maglie il 14.10.1973, **DE MATTEIS**

ANNALISA (c.f. DMTNLS81R48B506S) nata a Campi Salentina (LE) l'8.10.1981,
COCCIOLO SARA NICOLETTA (c.f. CCCSNC82E65D952F) nata a Gazzaniga
(BG) il 25.05.1982, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simona Manca (c.f.
MNCSNM70P60I119N; tel./fax 0832/1815193-4 pec:
manca.simona@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo
studio in Trepuzzi alla Piazza Municipio n. 6, come da mandato in calce al presente
atto.

Ricorrenti

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *p.t.*,
domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Lecce
alla Via Rubichi.

**NONCHÉ CONTRO: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PUGLIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA
DI LECCE**, in persona del Dirigente *p.t.*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato con sede in Lecce alla Via Rubichi.

Resistenti

**E NEI CONFRONTI DI: MASTRIA MARIA GRAZIA e TRAMACERE
LUCIA**

Controinteressati

Ill.mo signor Presidente

I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso notificato contestualmente alla presente
istanza:

- 1) l'avviso pubblicato con **nota prot. AOOUSPLE/0012447 del 12.09.2020** con
cui il Dirigente dell'USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la
provincia di Lecce, ai fini del conferimento delle supplenze per l'a.s.
2020/2021, ha convocato il personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria – posto comune e sostegno – inserito nelle graduatorie ad esaurimento
e nei relativi elenchi di sostegno della provincia di Lecce, nella parte in cui

recita “In riferimento agli aspiranti inseriti con riserva a seguito di contenzioso si darà luogo all’assegnazione dell’incarico a tempo determinato condizionato all’esito del giudizio di merito solo qualora la decisione provvisoria preveda “ogni effetto di legge” o formula equivalente. A tal fine gli stessi alleggeranno obbligatoriamente alla scheda di rilevazione il provvedimento giudiziale che ha disposto l’inserimento in GAE. In mancanza questo Ufficio non procederà ad assegnare l’incarico”.

- 2) Il provvedimento prot. **AOOUSPLE/0012762 del 16.09.2020** con cui il Dirigente dell’USR Puglia, Ufficio VI, Ambito Territoriale per la provincia di Lecce, ha conferito gli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 con assegnazione della sede ai candidati indicati e inclusi nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria posto comune e sostegno, nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti nell’elenco degli assunti a tempo determinato per l’a.s. 2020/2021.
- 3) Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.

Si danno per noti i fatti di causa considerato che vengono notificati contestualmente alla presente istanza.

Dalla lettura degli stessi, e dalla circostanza che l’a.s. 2020/2021 ha inizio proprio in questi giorni precisamente il **24 settembre**, è evidente che le esigenze cautelari sono così imminenti da non consentire di attendere la camera di consiglio. Peraltro, non avendo nominato le ricorrenti per i noti motivi, l’AT di Lecce sta in questi giorni scorrendo le graduatorie per nominare altri insegnanti dopo di loro in GAE.

Come si è già detto nell’istanza di sospensione contenuta nel ricorso, i ricorrenti dopo aver insegnato come precari per anni, quest’anno sono stati convocati ma non hanno ottenuto alcun incarico, pur risultando in posizione utile.

Essi si sono ritrovati inaspettatamente privi di un posto di lavoro.

Se invecei ricorrenti grazie a un provvedimento cautelare potessero ottenere il conferimento delle supplenze, potrebbero, nell'attesa della Camera di Consiglio, continuare ad insegnare; questo consentirebbe da un lato ai ricorrenti di continuare a svolgere il loro amato lavoro e dall'altro garantirebbe l'ordinato avvio dell'anno scolastico.

In considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico, dunque, è evidente che ricorrono tutte le condizioni per la concessione con Decreto Presidenziale di idonea misura cautelare ex art. 56 cpa.

Per tutto quanto innanzi, i ricorrenti, per come rappresentati e difesi

CHIEDONO

Alla S.V. Ill.ma di voler, in accoglimento della presente istanza, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sino alla Camera di Consiglio che la S.V. Ill.ma vorrà fissare, consentendo così ai ricorrenti di ottenere gli incarichi e di prendere servizio presso gli istituti scolastici della provincia di Lecce.

Lecce, 20 settembre 2020

Avv. Simona Manca